

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 giugno 2026, n. 469

Approvazione delle modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 9.

OGGETTO: Approvazione delle modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 9.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e ss.mm.ii.;
- il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”* e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2024, n. 25 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione regionale *“Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione”*;

VISTI altresì:

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante *“Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”*;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 *“Legge di contabilità regionale”*;
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 *“Legge di stabilità regionale 2026”*;
- la legge regionale del 31 dicembre 2025, n. 21 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”*;
- la legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 *“Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie”*;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 recante: *“Regolamento regionale di contabilità”* che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore

del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 11/2020;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2025, n. 1349 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2025, n. 1350 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 recante *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 198 recante *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”*;
- la deliberazione della Giunta regionale 2 aprile 2026, n. 199 recante *“Variazioni del bilancio regionale 2026-2028, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”*;

VISTI inoltre:

- la legge 20 maggio 1970, n. 300 concernente *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”*;
- il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 *“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”*;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 *“Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”*;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata *“Ispettorato nazionale del lavoro”*, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- la legge regionale 12 aprile 2019, n. 4 *“Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”*;
- la legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 *“Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”*;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 “*Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne*”;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 “*Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici*” e in particolare gli articoli 11 e 12;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 recante “*Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie*”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia dei contratti pubblici*”;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 30 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 27, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 “*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 “*Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123;
- il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 “*Definizione di un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili*”;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2024, n. T00179 recante “*Costituzione del Comitato Regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’Ufficio Operativo di cui alla DGR n. 55 dell’8 febbraio 2024 - Nomina Componenti*”;
- l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente l’elaborazione del nuovo Piano nazionale della prevenzione (PNP) per il periodo 2026 – 2031. Rep. Atti n. 28/CSR 6 marzo 2025;
- l’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 tra Confindustria-Cgil, Cisl, Uil “*Salute e Sicurezza – Attuazione del Patto per la Fabbrica*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 230 recante “*Approvazione schema di Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro denominato “Più salute e sicurezza sul lavoro”, che ha dato seguito al Protocollo d’Intesa “Più Salute e Sicurezza sul lavoro*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2021, n. 970, con cui la Regione Lazio ha adottato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2021-2025;
- la deliberazione della Giunta regionale 08 febbraio 2024, n. 55 recante “*Revoca DGR 178/2009 e DGR 394/2010. Costituzione del Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro – art. 16 LR 11/2022*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1181 recante “*Approvazione del Piano Strategico Regionale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025-2026 in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11*”;

- la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2025, n. 55 avente a oggetto “*Definizione degli indici di maggiore rappresentatività comparata delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali ai fini della costituzione di organismi regionali di partecipazione in materia di politiche del lavoro e della formazione*”;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 491 avente a oggetto “*Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025, in attuazione dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11*”;
- la determinazione dirigenziale 28 febbraio 2025, n. G02558 “*Approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati per l’individuazione delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale ai fini della istituzione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, in attuazione della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 e in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2025, n. 55*”;
- la determinazione dirigenziale 30 aprile 2025, n. G05299 “*Individuazione delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale ai fini della istituzione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, in attuazione della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 e in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2025, n. 55. Esiti dell’istruttoria relativa all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 28 febbraio 2025, n. G02558*”;

CONSIDERATO che la citata legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 detta disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al *dumping* contrattuale e per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture o l’esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate;

CONSIDERATO, altresì, che la predetta legge regionale dispone:

- all’articolo 11 l’istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro (da ora in avanti “Comitato”), con funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di cui alla medesima legge regionale;
- all’articolo 12, comma 1, che “*Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, i suoi componenti durano in carica quattro anni ed è composto da:*
 - a) *l’Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;*
 - b) *il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;*
 - c) *il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;*
 - d) *quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;*
 - e) *quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;*
 - f) *un rappresentante delle Camere di commercio del Lazio individuato dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio (Unioncamere Lazio), previa intesa con il medesimo ente;*
 - g) *un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio, designato dal Direttore della direzione competente*”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 febbraio 2026, n. T00040, come modificato dal decreto del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2026, n. T00070, di costituzione e nomina dei componenti del Comitato;

CONSIDERATO che l’articolo 12, comma 9, della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 dispone che la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato;

VISTO il documento recante “*Modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 9*”;

ATTESO che i contenuti del suddetto documento sono stati condivisi e concordati, nel periodo compreso tra il 7 e il 16 aprile 2026, con i componenti del Comitato;

RITENUTO, pertanto, di approvare le “*Modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 9*”, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale in quanto, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9, la partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni è a titolo gratuito, non essendo prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate

di approvare, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9, le “*Modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 9*”, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).



Modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro di cui alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 9.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito applicativo.....	2
Articolo 2 - Composizione, nomina dei componenti e	2
permanenza in carica.....	2
Articolo 3 – Presidenza	3
Articolo 4 – Competenze del Comitato.....	3
Articolo 5 – Segreteria Operativa	4
Articolo 6 – Convocazione, svolgimento dei lavori e.....	4
verbalizzazione delle sedute del Comitato	4
Articolo 7 – Clausola di riservatezza e trattamento dei dati personali	5
Articolo 8 – Modifiche alla presente disciplina e disposizioni finali	5

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente documento disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro (di seguito Comitato), previsto agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 recante “*Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici*”.
2. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali, e dalle società controllate.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di un'apposita Segreteria Operativa assicurata dal personale della Direzione regionale competente in materia di lavoro.

Articolo 2 - Composizione, nomina dei componenti e permanenza in carica

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9, il Comitato è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
 - b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
 - c) il Dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;
 - e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello regionale;
 - f) un rappresentante delle Camere di commercio del Lazio individuato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Lazio (Unioncamere Lazio), previa intesa con il medesimo ente;
 - g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione Lazio, designato dal Direttore della direzione competente.
2. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di *procurement*, o suo delegato, partecipa ai lavori del Comitato quale invitato permanente.
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 17 giugno 2022, n. 9, alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all'articolo 2 della citata legge regionale, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell'ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto o di concessione.
4. Il Comitato può, altresì, avvalersi del contributo, a titolo gratuito, di soggetti esterni in grado di fornire supporto e collaborazione su tematiche specifiche.
5. Ai fini della costituzione del Comitato, gli enti e le organizzazioni suindicati individuano, su richiesta della Direzione regionale competente in materia di lavoro, i propri rappresentanti quali componenti del Comitato, designando un membro effettivo e un membro supplente.
6. La durata dell'incarico dei componenti è di quattro anni dalla data di costituzione del Comitato, ovvero dalla data di adozione del relativo Decreto del Presidente della Regione. Al termine dei quattro anni, la Direzione regionale competente in materia di lavoro procede all'acquisizione delle designazioni dei componenti del Comitato, che potranno anche rinnovare il mandato dei precedenti componenti, ai fini dell'adozione del nuovo Decreto.
7. I componenti nominati possono cessare prima della scadenza a seguito di dimissioni o su istanza dell'organismo rappresentato. In caso di cessazione anticipata, il nuovo componente viene individuato e nominato con le medesime procedure previste per la nomina. La sostituzione dei componenti a seguito di

dimissioni, decadenza e revoca da parte dei rispettivi soggetti designatari non modifica la data di durata del Comitato stesso. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

8. In caso di assenza o di impedimento dei rispettivi titolari, i componenti supplenti partecipano alle riunioni del Comitato con i medesimi diritti e doveri in modo che sia assicurato nel complesso lo svolgimento regolare dell'attività del Comitato.
9. In caso di impossibilità sia del membro effettivo sia di quello supplente a partecipare a una convocazione, il membro effettivo può delegare un sostituto per la partecipazione alla singola riunione, previa comunicazione alla Segreteria Operativa entro l'orario di inizio previsto dalla convocazione.
10. La partecipazione al Comitato dei componenti, nonché quella di eventuali soggetti esterni, è a titolo gratuito e non è in alcun caso prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Articolo 3 – Presidenza

1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, il quale lo convoca in seduta ordinaria e straordinaria, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle proposte dei componenti, apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione, assicurandone il regolare svolgimento.

Articolo 4 – Competenze del Comitato

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9, al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale;
 - b) verificare il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9 e monitorare le modalità di applicazione dei criteri previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge;
 - c) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
 - d) redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008;
 - e) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro e per il contrasto al dumping contrattuale.
2. Il rapporto di sintesi di cui alla lettera c) è trasmesso, a cura del Comitato, al Direttore della Direzione regionale competente in materia di *procurement*, con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi.
3. Il rapporto di sintesi e il report annuale di cui, rispettivamente, alle lettere c) e d), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti dalle strutture competenti in riferimento all'oggetto dell'appalto o della concessione, nonché della collaborazione del Comitato regionale di coordinamento in materia di politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione di cui all'articolo 6 della deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2022, n. 1241.

Articolo 5 – Segreteria Operativa

1. Le funzioni della Segreteria Operativa del Comitato sono svolte dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro.
2. La Segreteria Operativa svolge funzioni di carattere tecnico e coadiuva il Presidente nel garantire il regolare svolgimento delle sedute. In particolare, la Segreteria Operativa ha i seguenti compiti:
 - a. predisporre la calendarizzazione degli incontri;
 - b. cura la formale convocazione delle riunioni;
 - c. condivide con i membri del Comitato la documentazione disponibile, anche in fase di convocazione degli incontri;
 - d. organizza e istruisce le riunioni del Comitato;
 - e. provvede alla stesura, alla trasmissione e alla conservazione dei verbali;
 - f. cura le comunicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
 - g. cura la raccolta della documentazione.
3. Alle riunioni del Comitato partecipa almeno un componente della Segreteria Operativa con funzioni di Segretario verbalizzante.

Articolo 6 – Convocazione, svolgimento dei lavori e verbalizzazione delle sedute del Comitato

1. Il Comitato si riunisce di norma con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 9, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell'ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto o di concessione di cui alla predetta legge regionale.
2. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica e su richiesta di almeno tre componenti, il Comitato può riunirsi anche con cadenza ulteriore a quella stabilita al precedente comma 1.
3. La convocazione avviene almeno quindici giorni prima dell'incontro, previa predisposizione dell'ordine del giorno e indicazione dell'orario della riunione. Per le riunioni aventi carattere d'urgenza, la convocazione potrà avvenire fino a 48 ore prima della seduta.
4. La Segreteria Operativa, su disposizione del Presidente, cura la formale convocazione di ciascuna riunione, inviando ai componenti – sia effettivi sia supplenti - una comunicazione all'indirizzo e-mail specificato nell'atto di designazione di ciascun membro.
5. Il Comitato si riunisce in presenza, in modalità da remoto mediante videoconferenza o in forma mista nel giorno e nell'ora indicati di volta in volta nella convocazione.
6. Il Comitato ha come sede di riferimento l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7. Il Presidente può disporre, per esigenze di ordine tecnico e operativo, che le sedute, in caso di convocazione in presenza o in modalità mista, si tengano presso una sede diversa da quella di riferimento, dandone previa comunicazione nella nota di convocazione.
7. Le sedute possono essere registrate in formato audio o audiovisivo esclusivamente per finalità di verbalizzazione. La registrazione è disposta dal Presidente del Comitato e comunicata ai componenti



all'inizio della seduta. Non è consentita la diffusione o la pubblicazione delle registrazioni, salvo diversa decisione del Comitato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Le registrazioni sono conservate dalla Segreteria Operativa per il tempo strettamente necessario alla loro trascrizione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e trasparenza.

Articolo 7 – Clausola di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti dall'Amministrazione regionale sono trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.
2. Le necessarie indicazioni in merito alle modalità di trattamento dei dati personali relativi ai componenti del Comitato sono trasmesse agli stessi nel corso dell'istruttoria finalizzata alla costituzione del Comitato.
3. I componenti del Comitato, i loro delegati e gli esperti eventualmente invitati a partecipare alle riunioni, operano con il vincolo alla riservatezza.

Articolo 8 – Modifiche alla presente disciplina e disposizioni finali

1. Il presente documento è adottato con deliberazione della Giunta regionale e può essere modificato con le medesime modalità.